

(N. 2012)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MERLIN Umberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1957

Provvidenze a favore delle zone della provincia di Rovigo colpite dalla alluvione e dalla mareggiata del 10 - 11 aprile 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — L'inondazione del 10-11 aprile scorso ha prodotto nell'isola Polesine Camerini e in alcune località contermini, danni assai elevati.

La mareggiata e la rotta del Po hanno provocato conseguenze particolarmente gravi ed hanno posto la popolazione locale, in prevalenza composta di assegnatari, di fronte a problemi di difficile soluzione.

L'intervento della amministrazione pubblica si impone per il concorso di diversi motivi. Il modesto e talvolta basso reddito, percepito dalla popolazione dell'isola, lascia facilmente intendere che il ripristino delle opere distrutte o danneggiate, il riordino delle aziende agricole non può essere affidato alla iniziativa dei singoli e alla responsabilità dei numerosi assegnatari, conduttori di aziende individuali o associati mediante rapporti comunitari, se no o mancherebbe affatto l'opera di ripristino o durerebbe troppo a lungo tempo.

Vi è inoltre da considerare che, per ogni calamità analoga alla inondazione delle scorse settimane, il governo ha proposto congrui provvedimenti, sollecitamente approvati dal Parla-

mento. È sufficiente compiere un esame sommario della recente legislazione per individuare alcune disposizioni che fissano le immediate necessità per i primi interventi assistenziali, per la somministrazione di foraggi e mangime al bestiame evacuato dalla zona sommersa, per la concessione di contributi a favore di imprese agricole di qualsiasi tipo ed ampiezza, per il ripristino di opere pubbliche, etc. Il silenzio dell'autorità centrale o persino un ritardo nell'accoglimento delle richieste formulate dalla popolazione si tradurrebbe in una evidente contraddizione con atti precedenti e disattenderebbe aspettative insistentemente e legittimamente prospettate. Resta infine da segnalare che la quasi totalità della superficie agraria-forestale della frazione è stata acquisita — mediante operazione di esproprio — dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e, in larga percentuale, assegnata a lavoratori manuali della terra. Lo Stato ha assunto, in questa larga plaga, l'impegno di predisporre nuovi ordinamenti aziendali, imperniati sulla diffusione della piccola proprietà coltivatrice, e verrebbe meno ad un suo compito se — ini-

ziata l'opera di colonizzazione — non assumesse prontamente la responsabilità di superare le conseguenze negative, che frappongono alla realizzazione del programma definito nelle leggi di riforma. Allorchè nella zona operavano grandi proprietari privati, era lecito pensare che gli intestatari dei fondi rustici e i titolari degli altri immobili potessero disporre di sufficienti capitali per compiere — con il concorso di adeguati sussidi — i lavori di ricostruzione di ripristino. Ora che il ceto possidente ha subito l'applicazione della riforma e gli organi pubblici si sono sostituiti ai vecchi imprenditori per attuare programmi di distribuzione fondiaria e di intensificazione colturale, spetta allo Stato e alla sua amministrazione delegata attuare o promuovere l'attuazione di un razionale programma di ricostruzione.

\* \* \*

I provvedimenti, che vengono adottati in caso di alluvione per far fronte ai movimenti di popolazione, allo spostamento di bestiame e alla distruzione o deterioramento dei beni immobili e mobili, possono essere classificati in tre categorie:

a) *provvidenze assistenziali immediate*: soccorso, sistemazione e mantenimento dei profughi bisognosi; pronto rimborso delle spese sostenute da cittadini percettori di bassi redditi, erogazione di sussidi straordinari per necessità imprevedibili o per bisogni indilazionabili; somministrazione del foraggio e del mangime, necessario al sostentamento del bestiame, a prezzi di particolare favore ovvero mediante trattenute del controvalore all'atto della liquidazione dei contributi, previsti dalla legge per assicurare il riordinamento delle aziende agricole;

b) *provvidenze a favore delle aziende agricole, danneggiate dall'alluvione*: in particolare, concessione di contributi, la cui entità viene normalmente rapportata all'ampiezza dell'azienda e al tipo dell'impresa (coltivatrice o capitalistica): concorso dello Stato nel pagamento degli interessi riguardanti i mutui contratti dai coltivatori e dagli imprenditori agri-

coli per la sistemazione delle loro aziende; esenzione da tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie per gli atti ed i contratti relativi ai mutui sopra indicati; revisioni degli estimi catastali;

c) *altre provvidenze*: quali, ad esempio erogazione di capitali per il ripristino di opere di interesse pubblico e collettivo.

Le provvidenze, indicate sotto la lettera A) possono ormai considerarsi superate. In stretto collegamento con i competenti uffici della prefettura, l'Ente di riforma ha provveduto allo smistamento delle donne e dei bambini nei locali delle colonie messi a disposizione della prefettura e ha curato la somministrazione di viveri alla popolazione sinistrata. Nella mattinata del giorno 13 aprile, è stata consegnata a ciascuna famiglia assegnataria la somma di lire 5.000, perchè ciascun assistito potesse affrontare necessità immediate.

L'Ente ha altresì disposto l'esodo del bestiame bovino ed equino, in dotazione delle aziende assegnate, e ne ha assicurato il foraggiamento. Poichè gli assegnatari avevano perduto tutto il foraggio di scorta ed avrebbero pertanto dovuto affrontare spese assai elevate per il mantenimento del bestiame, è parso opportuno agli interessati una operazione, che è stata accettata da una larga maggioranza: si è proceduto — d'intesa con i piccoli proprietari — alla stima dei singoli capi di bestiame al loro valore reale, e si è accreditata la somma corrispondente, a favore degli stessi assegnatari, per essere utilizzata nel momento in cui il bestiame potrà essere convenientemente reinserito nei poderi ricostruiti. I capi, acquistati dall'Ente, saranno al più presto ceduti ad altri assegnatari ai quali l'organo di riforma si appresta a consegnare scorte vive.

C'è da supporre che con i mezzi normalmente a disposizione delle autorità periferiche dello Stato e degli Enti locali, si possa far fronte alle necessità della scarsa popolazione non assegnataria, sicchè appare superfluo disporre un provvedimento legislativo per l'assistenza immediata, anche in considerazione del fatto che un atto di legge, che volesse conseguire effetti immediati, dovrebbe assumere la forma di un decreto-legge ed imporrebbe pertanto il rispetto della delicata

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedura indicata all'articolo 77 della Carta costituzionale.

Nel testo del disegno di legge, che viene presentato al Parlamento, a favore della popolazione di Polesine Camerini, è indispensabile recepire i principi direttivi, richiamati sotto le lettere *b)* e *c)*. Le norme — contenute nella

legge 10 gennaio 1952, n. 3, e promulgate a favore delle aziende agricole danneggiate dalla alluvione dell'autunno 1951 — dopo aver introdotto alcune opportune modifiche ed integrazioni imposte dalla particolarità del caso.

Si propone quindi alla discussione del Senato il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A favore delle aziende agricole del comune di Porto Tolle danneggiate dall'alluvione e mareggiata dell'aprile 1957 è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

## Art. 2.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

*a)* alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, nonchè ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

*b)* al ripristino della sistemazione per la coltivabilità dei terreni;

*c)* al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazione e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda;

*d)* all'acquisto di sementi;

*e)* alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

Per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* il contributo è pari al 67 per cento, al 52 per cento e al 40 per cento della spesa rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende. Per gli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* il contributo è del 40 per cento e spetta soltanto alle piccole aziende.

Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto-legge presidenziale 1° luglio 1956, n. 31.

Le cooperative e le associazioni per la coltivazione della terra che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime.)

## Art. 3.

Il contributo per le opere di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del precedente articolo 2, può essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi della alluvione e prima dell'entrata in vigore della legge, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualunque titolo ricevuti.

Analogamente potranno estendersi a queste spese le facilitazioni di cui al successivo articolo 5.

## Art. 4.

Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, sia opportuno coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da associazioni o da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo sco-

po. Il contributo è concesso al consorzio che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

#### Art. 5.

Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c), del precedente articolo 2, sarà concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale al saggio del 5 per cento, sia inferiore al contributo assegnabile a termine del precedente articolo 2 può essere concessa, come contributo la differenza.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

#### Art. 6.

I mutui, indicati nell'articolo precedente e richiesti dai contadini, assegnatari in forza della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e da altri piccoli proprietari coltivatori diretti, possono essere concessi — oltre che dagli istituti di credito agrario — anche dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e dalle cooperative costituite in forza dell'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Anche per queste operazioni è concesso il concorso dello Stato nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5.

#### Art. 7.

Il concorso dello Stato negli interessi — ove trattasi di piccole aziende e di terreni as-

segnati — riguarda anche i mutui contratti per la differenza tra la spesa necessaria alla esecuzione delle opere e il contributo ottenuto ai sensi dell'articolo 2

#### Art. 8.

Per la ricostruzione e riparazione delle strade consorziali ed interpoderali e per il ripristino di altre opere poste al servizio di più fondi, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni. L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano ed il consorzio di bonifica, competente per zona — ciascuno per le opere di propria spettanza — sono incaricati della esecuzione dei lavori.

Alla ripartizione dello stanziamento anzidetto provvederà, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

#### Art. 9.

In quanto non siano incompatibili con le norme di cui sopra, si applicano anche in questo caso le disposizioni fiscali e procedurali dettate dalla legge 10 gennaio 1952 n. 3.

#### Art. 10.

Per tutte le opere previste dalla seguente legge, sono stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura la somma occorrente prevista in lire 500 milioni.